



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA**

DETERMINA

N. 417 DEL 31/12/2025

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. GENNAIO- DICEMBRE 2026

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 29 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio d'Amministrazione n. 9 del 29 gennaio 2025 di "Approvazione Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2025";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali;
- l'art. 23 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
- l'art. 128 del D. Lgs. N. 36/2023;
- l'art. 22, co. 2, lettera c) della legge 8 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e S.M.E.I. relativo agli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio;
- l'art. 18 della Legge Regionale 1/2004 che annovera tra le prestazioni essenziali i servizi residenziali e semiresidenziali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la DGR 25-5079 del 18/12/12 “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori che revoca la DGR n. 41-12003 del 15.3.2004”, con la quale sono state approvate le linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino;
- la DGR n. 24-3306 del 28/05/2021 con la quale la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile e la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza hanno approvato schema di protocollo d'intesa per il raccordo e coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori;
- il punto 6.1 della Direttiva A.N.A.C. 32 del 20 gennaio 2016 “Autorizzazione e accreditamento ” e la delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016 le quali confermano che l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente chiarendo che tra questi strumenti è contemplato il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, di cui alla previsione dell'art. 5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, distinto dal modello di affidamento del servizio a terzi effettuato in conformità al codice dei contratti previsto all'art. 6 del citato DPCM;

Dato atto che nell'ambito dei servizi per la tutela delle persone di minore età e per il sostegno delle famiglie, il Consorzio Intercomunale dei Servi Sociali ha il compito specifico di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in particolare nel caso in cui la famiglia naturale non abbia aderito al progetto di aiuto e sostegno fornito dai Servizi Sociali e si sia reso necessario un intervento giurisdizionale;

Considerato che il Consorzio si avvale, per dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, di soggetti terzi che forniscono servizi per l'accoglienza di minori in situazioni pregiudizievoli e che la scelta del soggetto fornitore da parte del Servizio viene fatta tenendo conto di numerose variabili:

- le caratteristiche personali del bambino;
- lo stato di salute psico-fisico del bambino;
- le indicazioni fornite dalla stessa Autorità Giudiziaria;
- il progetto di sostegno, elaborato, ove necessario, in collaborazione con gli altri servizi, nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria prevista dal Piano di zona per il benessere sociale e la salute;
- la disponibilità delle strutture;

Considerato che, in situazioni di minore gravità, l'intervento del Servizio Sociale Territoriale attua, in termini preventivi, un progetto di sostegno con l'adesione delle famiglie, non dovendo ricorrere all'Autorità Giudiziaria, avvalendosi di soggetti terzi che forniscono servizi di sostegno alla genitorialità e servizi educativi per bambini o ragazzi in difficoltà;

Dato atto che è stato elaborato un progetto relativamente ai minori che necessitano di ospitalità in struttura, così come indicato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede l'inserimento presso soggetti ospitanti indicati nel medesimo allegato;

Preso atto che occorre affidare la fornitura del servizio di inserimento per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

Ritenuto opportuno procedere a dati inserimenti al fine di garantire la tutela ai minori così come indicato nei progetti educativi;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità delle strutture autorizzate, come meglio specificato in allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, ad erogare la fornitura del servizio in oggetto;

Considerato che ai sensi del D.L. n. 77/2021 la stazione appaltante per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore a € 139.000, ha la facoltà di procedere all'affidamento diretto;

Tenuto conto che, nell'ambito della tutela dei minori e del sostegno alle famiglie, i progetti socio-assistenziali ed educativi sopra citati, relativi all'accoglienza residenziale e semiresidenziale e al sostegno alla genitorialità, erogati dai Soggetti qualificati a favore di minori e famiglie del territorio, sono suscettibili di molteplici variazioni nel corso dell'anno, e di conseguenza si rende necessario intervenire periodicamente sulla programmazione della spesa, strettamente connessa agli interventi e alle azioni attivate a favore dei minori in carico ai Servizi, e che pertanto si ritiene necessario integrare la spesa prevista ad inizio anno di una somma totale pari ad euro 123.691,38;

Considerato che occorre assumere il relativo impegno di spesa;

Dato atto inoltre che, per i soggetti ospitanti di cui all'allegato A), si è proceduto alle verifiche previste dalla legge 190/2012, circa la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali e il Dirigente responsabile del presente procedimento;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito internet dell'Ente.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", la regolarità e correttezza;

Ritenuto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alle strutture ospitanti la fornitura del servizio di ospitalità in comunità residenziale dei minori così come indicato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 per tutti gli altri minori, per l'importo complessivo di € 97.937,42;
3. di dare atto che l'allegato di cui al precedente punto 2) non viene pubblicato in quanto necessariamente contenente dati personali suscettibili di contrasto con i principi del Regolamento UE 679/2016;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 97.937,42 sul bilancio di previsione anno 2026 così come segue:

Importo	€ 97.937,42
Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1 - Spese correnti
Macroaggregato	103 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo	406
C.I.G.	

Codice PDC V° liv.	U.1.03.02.15.008 – contratti di servizio di assistenza sociale residenziale
-----------------------	--

5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
6. di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolari fatture;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
8. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ALTRE INFORMAZIONE

Responsabile del procedimento (art. 4-6 L- 241/1990): il sottoscritto Dr. Angelo Barbaglia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o. in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimenti interno si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, d'interessi a norma dell'art. 6^{bis} della L. n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio.

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA
Firmato digitalmente

CIG	Soggetto	Partita IVA	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
	SOGG ETTI DIVER SI		2026	659	12011	410 0	406	99	210.00 0,00	0,00	97.937, 42

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.